

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2025, n. 1733

Modifica e integrazione del regolamento regionale 20 agosto 2020, n. 15, recante: “Attuazione della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l’Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata e Sezione Accreditamento e Qualità, concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell’attestazione della regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, “ai sensi dell’art. 5, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397”;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Regolamento regionale avente ad oggetto “Modifica e integrazione del Regolamento regionale 20 agosto 2020, n. 15, recante: “Attuazione della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche”, di cui all’Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Commissione Consiliare per il parere di cui all’art. 44, comma 2, della L. R. n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia);
3. di rinviare ad una successiva seduta, ad espletamento degli adempimenti di cui al predetto punto 2), l’adozione definitiva del Regolamento in questione;
4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata alla Sezione Programmazione Investimenti Sistemi Informativi

e Telemedicina, al Direttore Generale dell'A.Re.S.S., ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie, IRCCS pubblici e privati, Enti Ecclesiastici nonché ad AIOP, ARIS, ARSOTA e Confindustria, oltre agli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri provinciali;

5. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Modifica e integrazione del Regolamento regionale 20 agosto 2020, n. 15, recante: "Attuazione della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche.

Visti:

- la Legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., all'art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- la Legge Regionale 28 dicembre 1994, n. 36 "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- il D.Lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss. mm. ii.; il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; il D.P.C.M. 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, nell'Allegato 2C, che ha individuato le prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato per le quali occorre comunque individuare modalità più appropriate di erogazione. Si definiscono "inappropriati" i casi trattati in regime di ricovero ordinario e in day hospital che le strutture sanitarie possono trattare in un diverso setting assistenziale con identico beneficio per il paziente e con minore impegno di risorse". Il DPCM 29/11/01, in particolare, demanda alle Regioni l'individuazione di soglie di ammissibilità per 43 DGR a elevato rischio di inappropriatezza in regime di ricovero ordinario;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2014 che ha provveduto ad istituire le prestazioni in regime di day – service;
- Il Decreto del presidente del consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" e precisamente l'art. 39 Criteri di appropriatezza del ricovero ordinario che al comma 2 ha espressamente previsto che: "Le regioni e le province autonome adottano adeguate misure per incentivare l'esecuzione in ricovero diurno delle classi di ricovero elencate nell'allegato 6A in una percentuale, sul totale dei ricoveri, fissata per ciascuna classe, entro il 31 marzo 2017, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per disincentivare i ricoveri inappropriati".
- il Regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie";

- la Legge Regionale 3 agosto 2006, n. 25 “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 con cui è stato definito il “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, acquisita l’intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni (Rep. Atti n. 198/CSR del 13 gennaio 2015) e come da indicazioni contenute all’articolo 1, comma 2 del DM 70/2015, le Regioni devono adottare un provvedimento di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati pervenendo ad un tasso non superiore al 3,7 posti letto per mille abitanti., comprensivi dello 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie;
- la D.G.R. Puglia n. 1158 del 31/07/2015, recante “Adozione del modello organizzativo denominato Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA. Approvazione atto di alta amministrazione”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 avente ad oggetto “Definizione aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- la Legge regionale 02/05/2017, n. 9 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2417 del 21/12/2018 avente ad oggetto: “Intesa (Rep. Atti n. 32/CSR del 19/02/2018) ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2013, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie. Approvazione schema di regolamento “Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio – sanitarie”;
- il Regolamento regionale 23 luglio 2019, n. 16 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio – sanitarie”;
- il Decreto Ministeriale 12 marzo 2019 “Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria”;
- il Regolamento regionale 22 novembre 2019, n. 23, con il quale la Regione Puglia ha approvato il “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n° 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016/2017”, dopo aver acquisito il parere favorevole da parte del Ministero della Salute;
- il Regolamento Regionale 20 agosto 2020, n. 14 recante: “Potenziamento della rete ospedaliera, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modifica e integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019”;
- il Regolamento regionale 20 agosto 2020, n. 15 recante: “Attuazione della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche”;

- la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- il Regolamento Regionale 20 agosto 2020, n. 15, recante "Attuazione della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche";
- il Regolamento Regionale 28 settembre 2022, n. 10, recante: "Modifica e integrazione del regolamento regionale 20 agosto 2020, n. 15;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1295 del 26/09/2024 "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1384 del 03/10/2024 avente ad oggetto "Approvazione definitiva Regolamento Regionale "Aggiornamento della Rete ospedaliera ai sensi del D.M. n. 70/2015– Approvazione Schema di Regolamento avente ad oggetto "Modifica e integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019 e del R.R. n. 14/2020"". Modifica ed integrazione deliberazione di Giunta regionale n. 1119 del 31/07/2024";
- Il Regolamento Regionale 31 ottobre 2024, n. 8 recante "Modifica e integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019 e del R.R. n. 14/2020";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1863 del 23/12/2024 recante "Recepimento D.M. 23 giugno 2023 – avente ad oggetto: "Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica", ai sensi dell'Accordo Stato – Regioni CSR Rep. n. 204 del 14/11/2024 - Modifica ed integrazione della DGR n. 403 del 15 marzo 2021. Revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 1963 del 28 dicembre 2023;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1397 del 07/10/2025 "Aggiornamento linee guida sul "sistema dei controlli interni nella regione puglia" approvate con DGR n. 1374 del 23 luglio 2019;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1657 del 29/10/2025 "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0"e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione";

Premesso che:

- con il Regolamento regionale 20 agosto 2020, n. 15 e successive modifiche sono stati definiti i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche che erogano prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche;
- si è reso necessario aggiornare e rettificare alcune tipologie di prestazioni da erogare in strutture specialistiche ambulatoriali, sulla base anche di pareri espressi da specialisti di settore;

Considerato che:

- sulla base del vigente Regolamento regionale 20 agosto 2020, n. 15, già modificato con Regolamento n. 10 del 28 settembre 2022, si è inteso consentire l'erogazione di alcune prestazioni chirurgiche ad alta invasività, già erogate dal Servizio Sanitario Regionale in regime di day-service, in ambulatorio medico;

Atteso che:

- si è ravvisata la necessità, in fase di implementazione del Regolamento vigente, anche sulla base di alcune criticità evidenziate dai clinici del settore, di procedere alle modifiche dell'R.R. n. 15 del 20 agosto 2020 contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- si ritiene necessario, inoltre, introdurre la previsione di autorizzare le società (oltre che le imprese individuali) ad erogare prestazioni e procedure diagnostico-terapeutiche a media invasività di cui all'Allegato 2A del R.R. n. 5/2020 e s.m.i.. In tal modo, al *genus* ambulatoriale di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del R.R. n. 5/2020 s.m.i. che eroga prestazioni a medio-bassa invasività ex art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017 sarà consentito erogare le medesime prestazioni dello studio a media invasività ex art. 5, comma 3, punto 3.2. della medesima Legge Regionale al fine di garantire un'uniformità di trattamento tra studio gestito in forma individuale o associativa o come società tra professionisti (in cui prevale l'elemento professionale), e le società (in cui prevale l'elemento organizzativo) come da Allegato regolamento e relativo Allegato 2A.

Ed invero, appare illogica e contraddittoria la circostanza che i soggetti aventi una forma giuridica societaria (che consentirebbe, dunque, l'attività di impresa con l'impiego di mezzi e strumentazioni prevalenti rispetto all'attività intellettuale), possano erogare prestazioni solo in *minus* rispetto agli studi professionali. Inoltre, ciò si ritiene necessario al fine superare le difficoltà applicative e procedurali delle attuali previsioni regolamentari per le strutture sanitarie che erogavano già in precedenza (id est ante R.R. 15/2020) prestazioni a media invasività ma che non potrebbero più continuare a farlo nel caso in cui ottenessero il parere di compatibilità favorevole (e la successiva autorizzazione all'esercizio) come ambulatorio chirurgico ex art. 5, comma 1, punto 1.6.1 (alta invasività) nella medesima struttura e ciò in quanto, la configurazione come ambulatorio a medio-bassa invasività (ex art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017), che invece non porrebbe problemi di coesistenza, non permette l'erogazione delle medesime prestazioni (qualificandosi, infatti, nell'attuale versione del R.R. come prestazioni a medio-bassa invasività) dello studio ex art. 5, comma 3, punto 3.2. che invece, eroga prestazioni a più alta invasività.

Alla luce di quanto sopra esposto ed all'esito di attenta valutazione dell'efficacia clinica, della sicurezza operativa, nonché della appropriatezza del *setting* assistenziale necessari per garantire il percorso assistenziale in sicurezza, si propone lo schema di regolamento regionale avente ad oggetto "Modifica e integrazione del Regolamento regionale 20 agosto 2020, n. 15, recante: "Attuazione della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

Esiti Valutazione di impatto di genere:

L’impatto di genere stimato è: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette/indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di procedere con l’approvazione dello schema di regolamento regionale avente ad oggetto “Modifica e integrazione del regolamento regionale 20 agosto 2020, n. 15, recante: “Attuazione della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche”” ai sensi dell’art. 4, lettera d) della L.R. 7/97 si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare lo schema di Regolamento regionale avente ad oggetto “Modifica e integrazione del Regolamento regionale 20 agosto 2020, n. 15, recante: “Attuazione della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Commissione Consiliare per il parere di cui all’art. 44, comma 2, della L. R. n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia);
3. di rinviare ad una successiva seduta, ad espletamento degli adempimenti di cui al predetto punto 2), l’adozione definitiva del Regolamento in questione;
4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata alla Sezione Programmazione Investimenti Sistemi Informativi e Telemedicina, al Direttore Generale dell’A.Re.S.S., ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS pubblici e privati, Enti Ecclesiastici nonché ad AIOP, ARIS, ARSOTA e Confindustria, oltre agli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri provinciali
5. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Maria ALBERGA

MARIA
ALBERGA
06.11.2025
11:39:17
GMT+01:00

IL RESPONSABILE E.Q. "Nuovo Sistema di Garanzia ed Attività di Monitoraggio":

Nicola GIRARDI

Nicola
Girardi
06.11.2025
11:37:36
GMT+01:00

IL RESPONSABILE E.Q. "Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale":

Irene VOGIATZIS

Irene Vogiatzis
06.11.2025
13:21:28
GMT+01:00

IL DIRIGENTE di Sezione "Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata":

Antonella CAROLI

Antonella Caroli
06.11.2025
12:16:40
GMT+00:00

IL DIRIGENTE di Sezione "Accreditamento e Qualità":

Mauro NICASTRO

Mauro Nicastro
06.11.2025
15:57:41
GMT+02:00

Il Direttore di Dipartimento, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale:

Vito MONTANARO

Vito
Montanaro
06.11.2025
19:51:01
GMT+01:00

Il Vice Presidente della Giunta Regionale con delega alla Sanità e Benessere Animale, Sport per tutti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Raffaele PIEMONTESE

Raffaele Piemontese
07.11.2025 14:30:43
GMT+01:00

Codice CIFRA: ASM/DEL/2025/00005

ALLEGATO A

OGGETTO: Modifica e integrazione del Regolamento regionale 20 agosto 2020, n. 15, recante: "Attuazione della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche"

Art. 1

Modifica art. 2 del R.R. n. 15/2020

- Il comma 1, alla lett b2) dell'art. 2 del R.R. n. 15/2020 è così sostituito:

"b2) Ambulatorio medico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017: ambulatorio che svolge prevalentemente procedure di tipo diagnostico o terapeutico.

Le prestazioni mediche e le procedure diagnostico-terapeutiche considerate a media invasività di cui agli Allegati 2A e 2OC sono erogabili altresì nell'ambito degli ambulatori medici, ferma restando la possibilità per tali strutture di erogare anche le prestazioni di cui all'Allegato 1A ed OC1. Tali strutture devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti negli allegati 2B e R2OC, fermo restando che il Responsabile Sanitario deve essere iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo in cui insiste la sede operativa della struttura".

Art. 2

Modifica art. 4 del R.R. n. 15/2020

- L'art. 4 del R.R. n. 15/2020 è così sostituito:

"1. Il regime autorizzativo applicabile alle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche relative all'attività ambulatoriale chirurgica e medica offerisce alla seguente classificazione:

- a) gli studi medici di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 non sono sottoposti ad autorizzazione all'esercizio ma all'obbligo di comunicazione di apertura dello studio all'ASL territorialmente competente. Il Servizio di igiene pubblica incardinato presso il Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, entro novanta giorni dalla sopramenzionata comunicazione, rilascia il nulla osta allo svolgimento dell'attività professionale;*
- b) gli ambulatori medici di cui all'art 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017 sono sottoposti ad autorizzazione all'esercizio di competenza comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della sopracitata legge;*
- c) gli studi medici di chirurgia ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 sono sottoposti ad autorizzazione all'esercizio di competenza comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della sopracitata legge;*
- d) gli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 sono sottoposti ad autorizzazione alla realizzazione comunale, previo parere di compatibilità da rilasciarsi in conformità al fabbisogno regionale, e ad autorizzazione all'esercizio di competenza regionale.*

2. Ferma restando la distinzione circa le branche mediche e chirurgiche di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii, si individuano gli elenchi delle prestazioni chirurgiche e le procedure diagnostico-terapeutiche, così come di seguito riportato:
- a) prestazioni medico chirurgiche a minore invasività - **ALLEGATO 1A e OC1**;
 - b) prestazioni medico chirurgiche ovvero diagnostico-terapeutiche a media invasività - **ALLEGATO 2A e OC2**;
 - c) prestazioni chirurgiche a maggiore invasività in ambulatorio protetto (prestazioni H del nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale) e altre prestazioni di particolare rischio - **ALLEGATO 3A e OC3**;
 - d) prestazioni chirurgiche a maggiore invasività in ambulatorio protetto (prestazioni H del nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale) e altre prestazioni di particolare rischio. In tale fattispecie si riconducono alcune prestazioni mediche e chirurgiche, già erogate nel Servizio Sanitario Regionale in regime di day-service, riconducibili ad alcune delle prestazioni espressamente codificate dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2014 e ss.mm.ii., erogabili nell'ambulatorio medico, considerate di alta invasività - **ALLEGATO 4A**.
3. L'elenco delle prestazioni di cui al comma 2 del presente articolo potrà essere aggiornato, modificato ed integrato con deliberazione di Giunta regionale .
4. I requisiti delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche sono di seguito riportati:
- a) Ambulatorio chirurgico di livello elevato di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n.9/2017, per prestazioni a maggiore invasività di cui agli ALLEGATI 3A e OC3 - **ALLEGATI 3B e ROC3**;
 - b) Studio chirurgico di livello intermedio di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2 e ambulatorio medico di cui all'art 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n.9/2017, per prestazioni a media invasività di cui all'ALLEGATO 2A e OC2 - **ALLEGATO 2B e ROC2**;
 - c) Studio di livello base di cui all'art. 5, comma 6, per prestazioni a minore invasività di cui all'ALLEGATO 1A e OC1 - **ALLEGATO 1B e ROC1**;
5. Il procedimento amministrativo richiesto in relazione alla tipologia di struttura, unitamente ai requisiti e alle prestazioni erogabili, è di seguito riportato:

Classificazione per livello di complessità delle prestazioni e della complessità organizzativa	Prestazioni erogabili	Requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici	Regime autorizzativo
Ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 presso: a) Strutture di ricovero per acuti; b) Presidi Territoriali Assistenziali (PTA) e Ambulatori Distrettuali di terzo livello; c) Strutture ambulatoriali	Allegati 4A, 3A, 2A, 1A e OC3, OC2, OC1	Allegato 3B e ROC3	- autorizzazione alla realizzazione di competenza comunale, previo parere regionale di compatibilità al fabbisogno; -autorizzazione all'esercizio di competenza regionale.
Studio medico di chirurgia ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n.	Allegati 2A, 1A e OC2, OC1	Allegato 2B e ROC2	- autorizzazione all'esercizio di competenza comunale (per gli ambulatori ex

9/2017 e Ambulatorio medico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017			art. 5, comma 1, punto 1.7.1. in vigore della D.G.R. n. 142/2018.).
Studio medico di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017	Allegato 1A e OC1	Allegato 1B e ROC1	- comunicazione di inizio attività alla ASL territorialmente competente e rilascio del nulla osta da parte del SISP competente.

6. I soggetti titolari delle strutture autorizzate dai Comuni quali ambulatori chirurgici (in vigore della L.R. n. 8/2004 o della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017) nonché gli studi medici di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017, che intendono erogare prestazioni a media invasività di cui all'ALLEGATO 2A e OC2, devono presentare al Comune territorialmente competente, istanza di autorizzazione all'esercizio per trasformazione come studio medico di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 (come professionista o S.T.P.), o quali ambulatori specialistici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017 (in forma SOCIETARIA)-allegandovi apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall'Allegato 2B e ROC2 del presente regolamento. In assenza di tale procedura è inibita l'erogazione di prestazioni a media invasività, salvo quanto previsto dall'art. 16 comma 1 del regolamento n. 15/2020.

7. I soggetti titolari degli studi medici accreditati (di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017), degli ambulatori specialistici accreditati (di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017) e degli ambulatori chirurgici accreditati (autorizzati in vigore della L.R. n. 8/2004 o della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017) trasmettono per conoscenza alla competente Sezione Accreditamento e Qualità l'istanza di cui al comma 6. A seguito del rilascio del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio per trasformazione, i soggetti titolari—presentano alla competente Sezione Accreditamento e Qualità di conferma/aggiornamento dell'accREDITAMENTO istituzionale, allegandovi il propedeutico provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio per trasformazione. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti per l'accREDITAMENTO, la Sezione regionale competente conferisce incarico ai sensi degli articoli 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017.

8. I soggetti interessati ad erogare le prestazioni a maggiore invasività ricomprese negli Allegati 3A e OC3 possono presentare al Comune territorialmente competente, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017, istanza di autorizzazione alla realizzazione di ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, specificando le discipline dell'area chirurgica per cui si richiede l'autorizzazione alla realizzazione. Il Comune territorialmente competente, a seguito della presentazione della suddetta istanza di autorizzazione alla realizzazione, provvederà a richiedere, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017, il parere di compatibilità al fabbisogno regionale alla competente Sezione AccREDITAMENTO e Qualità.

9. Negli studi medici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2., negli ambulatori specialistici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017, negli ambulatori chirurgici (autorizzati in vigore della L.R. n. 8/2004 o della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017) nonché negli studi medici in possesso di nulla-osta di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017, ove siano effettuate prestazioni a maggiore invasività ricomprese negli Allegati 3A e OC3, dalla data di entrata in vigore del

regolamento regionale n. 15/2020, le predette prestazioni non possono più essere erogate sino ad eventuale acquisizione dell'autorizzazione regionale all'esercizio di attività specialistica ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017. A tal fine, i soggetti titolari delle suddette tipologie di strutture possono presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione.

Per poter continuare ad erogare prestazioni a maggiore invasività, ricomprese negli Allegati 3A e OC3, negli ambulatori chirurgici collocati presso strutture private di ricovero per acuti che siano state autorizzate per le discipline dell'area chirurgica alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, i soggetti titolari delle suddette strutture di ricovero devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, specificando le discipline dell'area chirurgica per cui sono state autorizzate all'esercizio. Il Comune territorialmente competente, a seguito della presentazione della suddetta istanza di autorizzazione alla realizzazione, provvederà a richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale alla competente Sezione Accreditamento e Qualità.

10. A seguito dell'eventuale rilascio del parere favorevole di compatibilità da parte della competente Sezione Accreditamento e Qualità e della conseguente autorizzazione comunale alla realizzazione (o alla realizzazione per trasformazione, nel caso di strutture di cui al comma 9) i soggetti titolari delle strutture presentano alla competente Sezione Accreditamento e Qualità di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017 (ovvero, istanza di autorizzazione all'esercizio per trasformazione nel caso di strutture di cui al comma 9), previo adeguamento ai requisiti strutturali, previsti dall'Allegato 3B e ROC3 del presente regolamento.

11. Possono essere eseguiti esclusivamente presso gli ambulatori chirurgici, di cui alla tabella riportata nel comma 5, che sono ubicati presso le strutture sub lettera a) del presente articolo, anche le prestazioni di seguito elencate:

- a) interventi chirurgici in anestesia generale, limitatamente alle sole ipotesi di recupero da parte dell'utente dell'autonomia motoria e della piena vigilanza entro le due ore successive alla conclusione dell'intervento e non implicanti assistenza continuativa post-intervento;
- b) prestazioni per i pazienti fragili (come ad esempio disabili psicofisici ovvero persone con disturbi del comportamento) e/o più complessi clinicamente ($ASA \leq 3$).

12. Gli ambulatori chirurgici di cui alla tabella riportata nel comma 5 sub lettere b) e c) del presente articolo devono definire appositi protocolli con la Asl territorialmente competente, che individua la struttura ospedaliera di riferimento, la quale assume ruolo di Struttura di "riferimento" per la copertura delle urgenze/emergenze ovvero il ricovero del paziente, al fine assicurarne la sicurezza e la continuità della presa in carico in caso di necessità. Il trasferimento del paziente presso la struttura di ricovero di riferimento costituisce un adempimento a carico della struttura erogante, che potrà provvedervi o con mezzi propri, ovvero con la sottoscrizione di appositi accordi con soggetti abilitati a tale attività. Il protocollo dovrà definire la modalità di accesso e la relativa documentazione clinica di supporto".

Art. 3

Modifica art. 12 del R.R. n. 15/2020

- L'art. 12 del R.R. n. 15/2020 è così sostituito:

"1 I requisiti previsti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio sono quelli di cui agli Allegati 1B, 2B, 3B e OC1, OC2 e OC3 del presente regolamento, integrati, per quanto compatibili e non diversamente disciplinati dal presente regolamento, dai requisiti previsti nella colonna di sinistra della Sezione B del R.R. n. 3/2010..

Art. 4**Modifica art. 14 del R.R. n. 15/2020****• L'art. 14 del R.R. n. 15/2020 è così sostituito:**

"1. Gli studi medici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 non sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e, pertanto, non sono sottoposti alla verifica di compatibilità al fabbisogno ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio. Ai fini dell'accreditamento istituzionale, gli studi medici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 sono sottoposti a fabbisogno.

2. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, in fase di prima applicazione il fabbisogno di strutture in regime privatistico, senza oneri a carico del S.S.N. e relativo agli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sulla base della valutazione del fabbisogno assistenziale, da calcolarsi su base provinciale, deve ritenersi corrispondente a:

- a) una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di oculistica;*
- b) una struttura ogni 100.000 abitanti (o frazione superiore a 50.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i), di cui all'Allegato 3°, escluso la Chirurgia plastica;*
- c) una struttura ogni 250.000 (o frazione superiore a 125.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i), di cui all'Allegato 3A;*
- d) una struttura ogni 300.000 (o frazione superiore a 150.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica.*

3. Premesso che possono coesistere più branche nella stessa struttura, di cui al comma 2 del presente articolo, le istanze di autorizzazione alla realizzazione saranno valutate in base al fabbisogno per ogni specifica branca di cui alle lettere precedenti. Nel caso che, per una o più branche non vi sia fabbisogno residuo o il fabbisogno sia inferiore alle richieste comunali di verifica di compatibilità da valutarsi comparativamente ai sensi dell'articolo seguente, potrà essere rilasciato parere favorevole anche solo per alcuna/e delle specifiche discipline dell'area chirurgica.

4. In caso di istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata anche per discipline per le quali non sono previste prestazioni ad elevata invasività di cui all'Allegato A3 e ROC3, potrà essere rilasciato parere favorevole solo per le branche di cui alle lettere precedenti.

5. Nell'ambito di una struttura per la quale sia stata presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione per l'ambulatorio chirurgico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, e rilasciato parere favorevole di compatibilità per una o più branche di cui al comma 1, oltre all'autorizzazione regionale (alla realizzazione e successivamente) all'esercizio per le medesime discipline, potrà essere anche richiesta e rilasciata l'autorizzazione all'esercizio per le discipline chirurgiche a minore invasività (Allegato 4A, art. 5, comma 1, punto 1.7.1 della L.R. n. 9/2017) e per quelle a media invasività (Allegato 2A, art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017), in deroga alle previsioni di cui all'art. 5, comma 3 e all'art. 5, comma 6 del presente Regolamento. In tal caso la competenza al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sarà in capo alla Regione anche con riferimento alle discipline dell'area chirurgica a medio-bassa invasività (Allegato 4A, art. 5, comma 1, punto 1.7.1 della L.R. n. 9/2017) e per quelle a media invasività (Allegato 2A, art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017), fermo restando le previsioni di cui all'Allegato 2A e dell'Allegato 4A

6. A tal fine, il progetto e le relative planimetrie (allegati all'istanza) dovranno contenere la descrizione completa e la destinazione degli appositi locali, oltre che dell'ambulatorio chirurgico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 anche di quelli nei quali si svolgeranno le prestazioni a media invasività di cui all'ALLEGATO 2A e OC2 (art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017 art. 5, comma 1, punto 1.7.1 della L.R. n. 9/2017). A seguito del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio come studio medico ex art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017 o ambulatorio ex art. 5, comma 1, punto 1.7.1 della L.R. n. 9/2017, sono

ammesse esclusivamente ipotesi di sostituzione della destinazione dei medesimi locali ad altra/altre attività della stessa tipologia di complessità rispetto a quella/quelle per cui è stata concessa la predetta autorizzazione. Non sono ammesse, invece, ulteriori deroghe rispetto ad istanze di autorizzazione all'esercizio per l'ampliamento della struttura sanitaria che non risultino dalla planimetria allegata all'originaria istanza di autorizzazione alla realizzazione.

7. *Le richieste comunali di verifica di compatibilità già trasmesse, che non siano state ancora riscontrate dalla Sezione Accreditamento e Qualità alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verranno istruite tenendo in considerazione il fabbisogno di cui al comma 2.*

8. *Le istanze di autorizzazione alla realizzazione, e conseguenti richieste comunali di verifica di compatibilità, già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nelle quali non siano state specificate la disciplina/le discipline dell'area chirurgica di cui al comma 2 oggetto dell'istanza medesima, come invece previsto dall'articolo 4, comma 8 del regolamento n. 15/2020, devono essere integrate, fermo restando, ai fini della valutazione comparativa di cui all'art. 15, il riferimento all'arco temporale nel corso del quale è stata trasmessa la richiesta comunale di verifica di compatibilità. Alla integrazione con la specifica delle discipline, da trasmettere al Comune ed alla Sezione Accreditamento e Qualità, devono essere allegati la planimetria ed il layout della struttura ove le suddette discipline risultino evidenziate.*

9. *Fino alla determinazione del fabbisogno ai fini dell'accreditamento da definirsi con provvedimento di Giunta regionale, sentite le Società scientifiche, sono sospesi nuovi accreditamenti ai sensi dell'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007.*

10. *Con deliberazione di Giunta regionale potranno essere approvate eventuali modifiche ai fini della determinazione del succitato fabbisogno.*

11. *Gli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 nell'ambito di strutture pubbliche (cioè, presso strutture ospedaliere, PTA, ambulatori e poliambulatori distrettuali) non sono soggetti al fabbisogno di cui al comma 2 del presente articolo; pertanto, i suddetti ambulatori non scontano la verifica di compatibilità con il fabbisogno regionale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione (propedeutica all'autorizzazione all'esercizio), e sono esclusi dal calcolo del fabbisogno residuo ai fini del rilascio ai soggetti privati dell'autorizzazione all'esercizio di cui al precedente comma 2, nonché dell'accreditamento istituzionale.*

12. *Gli ambulatori collocati presso strutture di ricovero per acuti private che siano state autorizzate per le discipline chirurgiche e mediche alla data di entrata in vigore del presente regolamento non concorrono alla determinazione del fabbisogno previsto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio degli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017."*

Art. 5

Modifica art. 16 del R.R. n. 15/2020

- **L'art. 16, del R.R. n. 15/2020 è così sostituito:**

"1. Gli studi medici in possesso di nulla-osta di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017, nonché le strutture autorizzate dai Comuni quali studi medici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2., quali ambulatori specialistici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017, o quali ambulatori chirurgici (in vigenza della L.R. n. 8/2004 o della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017, ove effettuino prestazioni di cui all'Allegato 2A, possono continuare ad erogare le predette prestazioni entro il termine del 31/12/2022, salvo adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall'Allegato 2B del presente regolamento.

I soggetti titolari delle suddette strutture potranno presentare istanza di autorizzazione all'esercizio (o, se già in possesso di autorizzazione all'esercizio, istanza di autorizzazione all'esercizio per trasformazione) quali studi medici di chirurgia ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. e art.

5, comma 1, punto 1.7.1, della L.R. n. 9/2017 al Comune territorialmente competente, corredata dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dall'allegato 2B ed ROC2 del presente regolamento.

La mancata presentazione della sopracitata istanza entro i termini previsti dal presente comma comporta l'inibizione alla erogazione delle prestazioni previste nell'Allegato 2A ed OC2.

Nelle ipotesi in cui, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sia stata rilasciata l'autorizzazione comunale all'esercizio:

1. di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1, quale ambulatorio specialistico;
2. quale ambulatorio chirurgico;
3. di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2, quale studio medico;

in deroga all'art. 2, comma 1, lett. a) del R.R. 15/2020, tali strutture possono continuare ad essere gestite in tale forma societaria, a seguito di istanza e successivo rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasformazione/conferma in studi medici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017.

Tale fattispecie si applica nel caso in cui l'autorizzazione comunale all'esercizio sia stata rilasciata in capo a:

- a) società, non inquadrabili nella disciplina della S.T.P.,
- b) per le strutture, di cui alla lettera a), che alla medesima data, i legali rappresentanti di società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P. abbiano presentato istanza di autorizzazione all'esercizio al Comune territorialmente competente o abbiano ottenuto il parere preventivo favorevole alla realizzazione da parte della ASL territorialmente competente, oppure, abbiano presentato SCIA per la realizzazione di una struttura sanitaria erogante prestazione di tipo chirurgico al Comune territorialmente competente.

Ai fini della verifica dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, nelle ipotesi previste dal presente comma, il Comune conferisce incarico al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente.

Nell'ipotesi che sia stato autorizzato uno studio medico di chirurgia ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017, le cui prestazioni con il presente Regolamento regionale si riconducono Ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, i Legali rappresentanti sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti di cui allo studio medico di chirurgia ambulatoriale entro n. 24 (ventiquattro) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Gli ambienti dedicati ad attività degli studi medici di chirurgia di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. e degli studi medici di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 devono essere distinti da quelli dedicati ad attività specialistica ambulatoriale e devono essere tenute distinte le rispettive titolarità nonché le relative responsabilità di gestione, anche in fase di controllo e vigilanza.

Non è ammessa, pertanto, la coesistenza nel medesimo immobile dello studio medico di chirurgia di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 o dello studio medico di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 con un ambulatorio o un poliambulatorio specialistico, salvo che sia possibile separare fisicamente gli ambienti afferenti a dette attività, senza alcuna condivisione degli spazi.

3. In deroga al comma 2, nell'ipotesi di strutture per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del R.R. n. 15/2020, sia stata comunicata l'apertura dello studio di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 o sia stata presentata istanza di autorizzazione all'esercizio quale studio medico di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2 oppure sia stato rilasciato parere preventivo favorevole alla realizzazione da parte della ASL territorialmente competente oppure sia stata presentata SCIA per la realizzazione di una struttura sanitaria erogante prestazione di tipo chirurgico al Comune territorialmente competente, nonché agli ambulatori medici già autorizzati che ottengano l'autorizzazione all'esercizio per trasformazione in studi medici di chirurgia di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017., è consentito mantenere la condivisione degli spazi con ambulatori/poliambulatori già autorizzati per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in branche diverse da quelle afferenti all'area chirurgica.”.

Art. 6

Dopo l'art. 16 del R.R. n.15/2020 è inserito il seguente:

Art. 16 bis del R.R. n. 15/2020**“Sedazione”**

1. In tutti gli studi, anche in quelli classificati 1A, può essere somministrata la sedazione di I livello (ansiolisi), che sia realizzata per via endovenosa o con tecnica mista di sedazione (enterale-inalatoria o enterale-endovenosa o inalatoria- endovenosa) che implica l'uso di più farmaci (plurifarmacologica) in pazienti a basso rischio (ASA 1 e ASA 2 della classificazione del rischio della American Society of Anesthesiology) e sotto la responsabilità di uno specialista in anestesia e rianimazione e/o di un “sedazionista”, con certificata preparazione ed esperienza nelle tecniche di sedazione e nelle tecniche di trattamento delle situazioni di emergenza ad essa potenzialmente connesse (master universitario in sedazione);
2. In studi di complessità maggiore, sia 2A e 3A (ASA 1 E ASA 2 della classificazione del rischio della American society of Anesthesiology) e non già in studi 1A, può essere somministrata la sedazione di II livello (moderata), in pazienti a basso rischio (ASA 1 e ASA 2 della classificazione del rischio della American Society of Anesthesiology), sotto la responsabilità dello specialista in anestesia e rianimazione e/o di un odontoiatra “sedazionista”;
3. La sedazione di III livello e quella di IV livello, ovvero le sedazioni di livello inferiore in ma in pazienti a più alto rischio (ASA III e ASA IV della classificazione del rischio della American Society of Anesthesiology) può essere somministrata solo in ambiente ospedaliero, sotto la responsabilità dello specialista in anestesia e rianimazione.

Art: 7**Modifica Allegati**

1. Gli allegati al Regolamento Regionale del 28 settembre 2022 n. 10 sono sostituiti così come di seguito:
 1. L'Allegato 1A è così modificato:

ALLEGATO 1A
PRESTAZIONI CHIRURGICHE E PROCEDURE DIAGNOSTICO – TERAPEUTICHE A MINORE INVASIVITA’ (erogabili nello studio medico di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017)
CHIRURGIA GENERALE
AGOBIOPSIA LINFONODALE ECO-GUIDATA DI STAZIONI LINFONODALI SUPERFICIALI (INGUINALI, ASCELLARI, LATERO-CERVICALI)
ASPIRAZIONE O INCISIONE CON DRENAGGIO DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO (ASCESSO, EMATOMA O SIEROMA)
ASPIRAZIONE PERCUTANEA DI CISTI DELLA MAMMELLA
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI TESSUTO CUTANEO E SOTTOCUTANEO (PICCOLI ATTI CHIRURGICI PER ASPORTARE LESIONI CUTANEE SUPERFICIALI CON INCISIONI INFERIORI A 3 CM , CONDILOMI, CISTI SEBACEE, LESIONI PEDUNCOLATE, LIPOMI SOTTOCUTANEI FINO A 4 CM DI DIAMETRO)
BIOPSIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO
CATETERISMO VESCICALE

CISTOSCOPIA TRANSURETRALE
CROMOCISTOSCOPIA
CURETTAGE DI UNGHIA, MATRICE UNGUEALE O PLICA UNGUEALE
ESAME URODINAMICO INVASIVO
FRENULOTOMIA PENIENA
INCISIONE CON DRENAGGIO DI ASCESSO DELLA MAMMELLA
INCISIONE CON RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO DALLA CUTE E SOTTOCUTE
INCISIONE DI ASCESSO PERIANALE E DI EMORROIDI TROMBIZZATE
INCISIONE DI CISTI O SENO PILONIDALE
INFILTRAZIONE DI CHELOIDE
MESOTERAPIA
pH METRIA ESOFAGEA (24 ORE)
PUNTURA EVACUATIVA DI IDROCELE DELLA TUNICA VAGINALE
CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA - DERMATOLOGIA
BIOPSIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO
CHEMIOCHIRURGIA DELLA CUTE
CRIOTERAPIA MEDICA (NEVE CARBONICA)
DERMOABRASIONE
ELETTROTRICOGENESI
EPILAZIONE
FOTORINGIOVANIMENTO NON ABLATIVO
FOTOTERAPIA CON RADIAZIONI NON IONIZZANTI (UVB, UVA)
FRENULOTOMIA LABIALE
FRENULOTOMIA PENIENA
INCISIONE CON RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO DALLA CUTE E SOTTOCUTE
INFILTRAZIONE DI CHELOIDE E DI ALTRE NEOFORMAZIONI CUTANEE
OSSIGENAZIONE IPERBARICA
RADIOFREQUENZA
REVISIONE DI CICATRICE NON ADERENTE AI PIANI FASCIALI PROFONDI
RIMOZIONE DI ADENOMA SEBACEO
RIMOZIONE DI ANGIOCHERATOMA
RIMOZIONE DI ANGIOMA (PIANO, RUBINO, SPIDER, ETC)
RIMOZIONE DI CHERATOSI (ATTINICA, SEBORROICA)
RIMOZIONE DI CHIAZZA IPERCROMICA
RIMOZIONE DI CONDILOMI ACUMINATI
RIMOZIONE DI DERMATOFIBROMA
RIMOZIONE DI FIBRANGIOMA
RIMOZIONE DI FIBROMA MOLLUSCO
RIMOZIONE DI GRANULOMA PIOGENICO TELEANGECTASICO
RIMOZIONE DI LAGO VENOSO DELLE LABBRA
RIMOZIONE DI LENTIGO SIMPLEX

RIMOZIONE DI LINFANGIOMA
RIMOZIONE DI MILIO
RIMOZIONE DI MOLLUSCO CONTAGIOSO
RIMOZIONE DI NEVO (EPIDERMICO VERRUCOSO, MORIFORME, SEBACEO, DI MIESCHER, DI UNNA, ETC)
RIMOZIONE DI PECILODERMIA DI CIVATTE
RIMOZIONE DI SIRINGOMA
RIMOZIONE DI TATUAGGIO
RIMOZIONE DI TELEANGECTASIE DEL VOLTO E DEGLI ARTI INFERIORI
RIMOZIONE DI TESSUTO CICATRIZIALE DISTROFICO
RIMOZIONE DI TRICOEPITELIOMA
RIMOZIONE DI UNGHIA, MATRICE UNGUEALE O PLICA UNGUEALE
RIMOZIONE DI VERRUCA (VOLGARE, PLANTARE, PIANA, FILIFORME, ETC.)
RIMOZIONE DI XANTELASMA PALPEBRALE
TERAPIA INIETTIVA A BASE DI FILLER
ASPORTAZIONE LARGA LESIONE CUTE COINVOLGENTE STRUTTURE SOTTOSTANTI O ADIACENTI
ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE
CORREZIONE DI CICATRICE O BRIGLIA RETRATTILE DELLA CUTE
MEDICAZIONE DI FERITA
MEDICAZIONE DI USTIONE
INFILTRAZIONE DI CHELOIDE
RIMOZIONE ASPORTATIVA DI FERITA, INFEZIONE O USTIONE
RIMOZIONE ASPORTATIVA TESS. DEVITAL.NECROSI, MASS TESS. NECROTICO
SUTURA ESTETICA DEL VOLTO
ALTRA SUTURA ESTETICA DI FERITA IN ALTRI DISTRETTI DEL CORPO
SUTURA ESTETICA IN ALTRI DISTRTTI DEL CORPO - PICCOLE DIMENSIONI
DERMOABRASIONE CON LASER O MEZZO MECCANICO
INNESTO CUTANEO, NAS
TRASFERIMENTO DI LEMBO DI AVANZAMENTO
TRASFERIMENT DI LEMBO DI ROTAZIONE
TRASFERIMENTO DI LEMBO DI SCORRIMENTO
INIEZ. SOST. TERAPEUTICHE AD AZIONE LOC. ALL'INTERNO DI ALTRI TESSUTI MOLLI
INIEZIONE DI TOSSINA BOTULINICA
BLEFAROPLASTICA SUPERIORE CUTANEA MONO O BILATERALE PER BLEFAROCALASI
ASPORTAZIONE DI TESSUTI MOLLI E CONNETTIVO
INFILTRAZIONE DI PLASMA PIASTRINICO (PRP)
CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLOGIA
INIEZIONE INTRAVENOSA DI SOSTANZE SCLEROSANTI
BENDAGGIO ADESIVO ELASTICO
INIEZIONE INTRAVENOSA DI SOSTANZE SCLEROSANTI (DALLE TELEANGECTASIE AI TRONCHI SAFENICI)
MESOTERAPIA
PICCOLI ATTI CHIRURGICI SU ULCERE, CUTE E VENE SUPERFICIALI CON INCISIONI INFERIORI A 2 CM
TRATTAMENTO DELLE ULCERE DEGLI ARTI INFERIORI

TROMBECTOMIA SIA CON ANESTESIA LOCALE CHE SENZA
GINECOLOGIA
AGOASPIRAZIONE DI CISTI VAGINALE
ASPIRAZIONE PERCUTANEA DI CISTI DELLA MAMMELLA
ASPORTAZIONE DI CONDILOMI VAGINALI, VULVARI, CERVICALI E PERINEALI
CAUTERIZZAZIONE DI COLLO UTERINO, VULVA E VAGINA
ESAME URODINAMICO INVASIVO
INCISIONE DI ASCESSO DELLA GHIANDOLA DEL BARTOLINO
INSERZIONE DI DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO
RIMOZIONE DI DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO
SONOISTEROGRAFIA
TRATTAMENTI LASER DELLA REGIONE CERVICALE, VAGINALE E VULVO PERINEALE
OTORINOLARINGOIATRIA
AGOASPIRATO ANCHE ECO GUIDATO DEL DISTRETTO OTORINOLARINGOIATRICO (ASPIRAZIONE NELLA REGIONE TIROIDEA, BIOPSIA [PERCUTANEA] [AGOBIOPSIA] DELLA TIROIDE, ASPIRAZIONE DELLA CUTE E DEL TESSUTO CUTANEO E SOTTOCUTANEO, AGOBIOPSIA LINFONODALE ECO-GUIDATA)
ASPORTAZIONE DELLE CISTI DEL CAVO ORALE
BIOPSIE NEL DISTRETTO OTORINOLARINGOIATRICO (DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO, DELL'ORECCHIO ESTERNO DEL NASO, DEL LABBRO, DELLA BOCCA)
CONTROLLO DI EPISTASSI MEDIANTE CAUTERIZZAZIONE
FRENULOTOMIA LABIALE
INCISIONE DEI DOTTI SALIVARI CON ASPORTAZIONE DI CALCOLI
INIEZIONE DI FILLER NELLA CUTE O NELLE MUCOSE LABIALI
LISI DI ADERENZE DEL NASO
MEDICAZIONE DI FERITE DEL DISTRETTO OTORINOLARINGOIATRICO
MIRINGOTOMIA
RIDUZIONE DI VOLUME DEI TURBINATI INFERIORI CON STRUMENTI ELETTROMEDICALI
RIDUZIONE DI VOLUME STRUMENTALE DELL'UGOLA
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALL'ORECCHIO E DAL NASO, età >18 anni
GASTROENTEROLOGIA
TEST DI BERNSTEIN
BREATH TEST PER HELICOBACTER PYLORI (UREA C13)
BREATH TEST PER DETERMINAZIONE TEMPO DI TRANSITO INTESTINALE
BREATH TEST PER DETERMINAZIONE DI COLONIZZAZIONE BATTERICA ANOMALA
BREATH TEST AL LATTOSIO

2. Allegato 2A è così modificato:

ALLEGATO 2A
PRESTAZIONI CHIRURGICHE E PROCEDURE DIAGNOSTICO-TERAPEUTICHE A MEDIA INVASIVITA' (erogabili nello studio medico di chirurgia ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017)
NEUROCHIRURGIA
BIOPSIA [PERCUTANEA][AGOBIOPSIA] DEI NERVI PERIFERICI
INIEZIONE PERINERVOSA
RESEZIONE O ASPORTAZIONE DEI NERVI PERIFERICI
OTORINOLARINGOIATRIA
ADATTAMENTO IMPIANTI COCLEARI
BIOPSIA FARINGEA
INCISIONE DEL CANALE Uditivo Esterno e del Padiglione Auricolare
INCISIONE DELL' UGOLA
LARINGOSCOPIA E ALTRA TRACHEOSCOPIA
LARINGOSCOPIA INDIRETTA
LARINGOSTROBOSCOPIA
PUNTURA DEI SENI NASALI PER ASPIRAZIONE O LAVAGGIO
STIMOLAZIONI VESTIBOLARI ROTATORIE
TEST CLINICO DELLA FUNZIONALITA' VESTIBOLARE
TEST DI STIMOLAZIONE ELETTRICA AL PROMONTORIO
CONTROLLO DI EPISTASSI MEDIANTE TAMPONAMENTO NASALE POSTERIORE (E ANTERIORE)
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
ALTRA ASPORTAZIONE DI LESIONE DELLA BOCCA
INCISIONE DELLE GHIANDOLE O DOTTI SALIVARI
RIDUZIONE APERTA DI FRATTURA ALVEOLARE
SEQUESTRECTOMIA DI OSSO FACCIALE
SUTURA DI LACERAZIONE DI ALTRA PARTE DELLA BOCCA
ANGIOLOGIA
ANGIOSCOPIA PERCUTANEA
BIOPSIA [AGOBIOPSIA] DEL MIDOLLO OSSEO
BIOPSIA DI STRUTTURE LINFATICHE
CAPILLAROSCOPIA CON VIDEOREGISTRAZIONE
CATERISMO VENOSO PER DIALISI RENALE
INIEZIONE PERIARTERIOSA
PUNTURA DI ARTERIA
CHIRURGIA GENERALE
ANOSCOPIA
DILATAZIONE DEL RETTO
DILATAZIONE DELLO SFINTERE ANALE
INIEZIONI DELLE EMORROIDI
INFILTRAZIONE PERINEALE
LEGATURA DELLE EMORROIDI
INIEZIONE DI SOSTANZE SCLEROSANTI NELLE EMORROIDI

RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DI CUTE O TESSUTO SOTTOCUTANEO CON MEDICAZIONE AVANZATA CON ASPIRAZIONE
RIDUZIONE MANUALE DI ERNIA
RIDUZIONE MANUALE DI PROLASSO RETTALE
RIMOZIONE DI DISPOSITIVO DI DRENAGGIO PERITONEALE
UROLOGIA
ASPIRAZIONE PERCUTANEA [CITOASPIRAZIONE] DELLA PROSTATA
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI LESIONE DEL PENE
ASPORTAZIONE O ELETTROCOAGULAZIONE DI LESIONE O TESSUTO DELL'URETRA
BALANOSCOPIA
BIOPSIA [PERCUTANEA] [AGOBIOPSIA] DEL TESTICOLO
BIOPSIA DEL PENE
BIOPSIA DELL' URETRA
BIOPSIA TRANSPERINEALE [PERCUTANEA] [AGOBIOPSIA] DELLA PROSTATA
CATETERIZZAZIONE URETERALE
CISTOSCOPIA [TRANSURETRALE] CON BIOPSIA
CISTOSTOMIA PERCUTANEA
DEROTAZIONE DEL FUNICOLO E DEL TESTICOLO
DILATAZIONE URETRALE
DILATAZIONI URETRALI PROGRESSIVE
DRENAGGIO ASCESSO PROSTATICO
INCISIONE E DRENAGGIO DELLO SCROTO E DELLA TUNICA VAGINALE
INFILTRAZIONE MEDICAMENTOSA DEL PENE
INIEZIONE INTRA O PERIURETRALE
LIBERAZIONE DI SINECHIE PENIENE
RESEZIONE TRANSURETRALE DI LESIONE VESCICALE O NEOPLASIA
RICERCA DEL TREPONEMA AL PARABOLOIDE
RIMOZIONE [ENDOSCOPICA] DI CALCOLO URETRALE
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALL'URETRA,
URETEROSCOPIA
GINECOLOGIA
ALTRI INTERVENTI SULL' APPARATO GENITALE FEMMINILE
<i>BIOPSIA DEL CORPO UTERINO (ISTEROSCOPIA)</i>
<i>O</i>
Isteroscopia con biopsia endometriale
Isteroscopia con biopsia di neoformazioni endouterina
Rimozione isteroscopica di corpo estraneo intrauterino – Lost Iud
BIOPSIA DELLA VULVA O DELLA CUTE PERINEALE
BIOPSIA DELLE PARETI VAGINALI
BIOPSIA DELLE PARETI VAGINALI A GUIDA COLPOSCOPICA
BIOPSIA ENDOCERVICALE [ISTEROSCOPIA]
BIOPSIA MIRATA DELLA PORTIO A GUIDA COLPOSCOPICA - BIOPSIA DI UNA O PIU' SEDI
CARDIOTOCOGRAFIA
COLPOSCOPIA
CRIOCHIRURGIA DEL COLLO UTERINO
IMENOTOMIA
INSERZIONE DI ALTRO PESSARIO VAGINALE

INSERZIONE DI DIAFRAMMA VAGINALE
INSUFFLAZIONE DELLE TUBE
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO DALLA VULVA
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALLA VAGINA
RIMOZIONE DI DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO
TAMPONAMENTO OSTETRICO DELL' UTERO O DELLA VAGINA
ORTOPEDIA
BIOPSIA DELLE STRUTTURE ARTICOLARI, SEDE NON SPECIFICATA
ARTROCENTESI
INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO
ALTRA INCISIONE DEI TESSUTI MOLLI
BIOPSIA DEI TESSUTI MOLLI
BIOPSIA ECO-GUIDATA DEI TESSUTI MOLLI
ASPORTAZIONE DI LESIONE DELLE FASCE TENDINEE
INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE AD AZIONE LOCALE ALL' INTERNO
ALTRE TRAZIONI CUTANEE DEGLI ARTI
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO DALLA MANO
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO DALL'ARTO SUPERIORE ECCETTO LA MANO
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO DAL PIEDE
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO DALL'ARTO INFERIORE ECCETTO IL PIEDE
CHIRURGIA PLASTICA/ESTETICA
ALTRA SUTURA ESTETICA DI FERITA IN ALTRI DISTRETTI DEL CORPO
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI TESSUTO CUTANEO E SOTTOCUTANEO
ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE
CORNEOMETRIA
ASPIRAZIONE DI TESSUTO SOTTOCUTANEO
DERMATOLOGIA
ELASTOMETRIA
MASTOTOMIA
MISURA DELLA PERDITA TRANSEPIDERMICA DI ACQUA (TEWL)
RIMOZIONE ASPORTATIVA DI FERITA, INFEZIONE O USTIONE
RIMOZIONE NON ASPORTATIVA DI FERITA, INFEZIONE O USTIONE
RIPARAZIONE DI DIFETTI DEL VISO
SCLEROSI DI FISTOLA PILONIDALE
SEBOMETRIA
SUTURA ESTETICA DI FERITA DEL VOLTO
SUTURA ESTETICA DI FERITA IN ALTRI DISTRETTI DEL CORPO
EMATOLOGIA
INIEZIONE ENDOCAVERNOSA DI FARMACI
INIEZIONE MODIFICATRICE IN ASCESSO FREDDO
TRASFUSIONE DI SANGUE O EMOCOMPONENTI
GASTROENTEROLOGIA
pH METRIA ESOFAGEA (24 ORE)
SONDAGGIO GASTRICO FRAZIONATO
MANOMETRIA DEL COLON

MANOMETRIA ANO-RETTALE

3. Allegato 3A è così modificato:

ALLEGATO 3A
PRESTAZIONI CHIRURGICHE E PROCEDURE DIAGNOSTICO-TERAPEUTICHE A MAGGIORE INVASIVITÀ (PRESTAZIONI H DEL NOMENCLATORE DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE) E ALTRE PRESTAZIONI DI PARTICOLARE RISCHIO (erogabili nell'ambulatorio chirurgico di cui all'art. 5, comma1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017)
ANESTESIA
INIEZIONE DI ANESTETICO IN NERVO PERIFERICO PER ANALGESIA
INIEZIONE DI ANESTETICO NEI NERVI SIMPATICI PER ANALGESIA
INIEZIONE DI AGENTI NEUROLITICI NEI NERVI SIMPATICI
NEUROCHIRURGIA
Biopsia vertebrale
Biopsia paravertebrale
Vertebroplastica
Cifoplastica
Neurolisi n. Mediano per sd. Tunnel carpale
Neurolisi n. Ulnare
Neurolisi n. SPE
RIMOZIONE DI LIPOMA SOTTOCUTANEO DI PICCOLE DIMENSIONI (< 5 cm) superficiale e soprafasciale
ANESTESIA/NEUROLOGIA/NEUROCHIRURGIA
INIEZIONE DI FARMACI CITOTOSSICI NEL CANALE VERTEBRALE
INIEZIONE DI ANESTETICO NEL CANALE VERTEBRALE PER ANALGESIA
INIEZIONE DI ALTRI FARMACI NEL CANALE VERTEBRALE
OTORINOLARINGOIATRA
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DAL NASO,
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALLA FARINGE
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALLA LARINGE
RIDUZIONE CHIUSA DI FRATTURA NASALE NON A CIELO APERTO
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALL'ORECCHIO E DAL NASO, età <18 anni
INIEZIONE DI TOSSINA BOTULINICA PER DISFONIE SPASTICHE
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI ALTRA LESIONE DELL'ORECCHIO ESTERNO
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE INTRANASALE
BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DELLA LARINGE
BIOPSIA DELL'ORECCHIO MEDIO
INTERVENTI SULLA TUBA DI EUSTACHIO
OTORINOLARINGOIATRA/CHIRURGIA GENERALE
BIOPSIA DELLE PARATIROIDI
OTORINOLARINGOIATRA/CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALLA BOCCA
CHIUSURA DI FISTOLA OROANTRALE SUPERIORE AI 5 CM
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE DELLE OSSA FACCIALI
CHIRURGIA TORACICA/PNEUMOLOGICA
BRONCOSCOPIE CON FIBRE OTTICHE
BIOPSIA BRONCHIALE (ENDOSCOPICA)
BIOPSIA DELLA PLEURA

TORACENTESI
INIEZIONE NELLA CAVITA' TORACICA
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALLA TRACHEA E BRONCHI
CHIRURGIA VASCOLARE
MINISTRIPPING DI VENE VARICOSE DELL' ARTO INFERIORE
Altra asportazione di vene dell'arto inferiore
Iniezione intravenosa di sostanze sclerosanti
GASTROENTEROLOGIA
BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DELL' ESOFAGO
TEST DI BERNSTEIN
pH METRIA ESOFAGEA (24 ORE)
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE ENDOSCOPICA DI LESIONE O TESSUTO ESOFAGEO
ASPORTAZIONE DI LESIONE O TESSUTO ESOFAGEO O RICANALIZZAZIONE ENDOSCOPICA
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELLO STOMACO
BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DELLO STOMACO
SONDAGGIO GASTRICO FRAZIONATO
BREATH TEST PER HELYCOBACTER PYLORI (UREA C13)
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD]
BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DELL' INTESTINO TENUE
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON BIOPSIA
COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE
COLONSCOPIA - ILEOSCOPIA RETROGRADA
SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE
BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DELL' INTESTINO CRASSO
BREATH TEST PER DETERMINAZIONE TEMPO DI TRANSITO INTESTINALE
BREATH TEST PER DETERMINAZIONE DI COLONIZZAZIONE BATTERICA ANOMALA
BREATH TEST AL LATTOSIO
MANOMETRIA DEL COLON
POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL' INTESTINO CRASSO
PROCTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO RIGIDO
BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DEL RETTO
MANOMETRIA ANO-RETTALE
ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DEL RETTO
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALL'ESOFAGO
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALLLO STOMACO
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DA RETTO E ANO
GINECOLOGIA
AGOASPIRAZIONE ECO-GUIDATA DEI FOLLICOLI
AGOASPIRAZIONE DI CISTI DELL' OVAIO
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALL'UTERO
Colposospensione Parauretrale
Resettoscopia
Isteroscopia con polipectomia endometriale e cervicale senza CC
ORTOPEDIA
RIDUZIONE CHIUSA DI FRATTURA SENZA FISSAZIONE INTERNA
RIDUZIONE CHIUSA DI FRATTURA DELL'OMERO SENZA FISSAZIONE INTERNA
RIDUZIONE CHIUSA DI FRATTURA DI RADIO E ULNA SENZA FISSAZIONE INTERNA
RIDUZIONE CHIUSA DI FRATTURA DI CARPO E METACARPO SENZA FISSAZIONE INTERNA
RIDUZIONE CHIUSA DI FRATTURA DELLE FALANGI DELLA MANO SENZA FISSAZIONE INTERNA
RIDUZIONE CHIUSA DI FRATTURA DI TARSO E METATARSO SENZA FISSAZIONE INTERNA

RIDUZIONE CHIUSA DI FRATTURA DELLE FALANGI DEL PIEDE SENZA FISSAZIONE INTERNA
RIDUZIONE CHIUSA DI LUSSAZIONE IN SEDE NON SPECIFICATA
RIDUZIONE CHIUSA DI LUSSAZIONE DELLA SPALLA
RIDUZIONE CHIUSA DI LUSSAZIONE DEL GOMITO
RIDUZIONE CHIUSA DI LUSSAZIONE DEL POLSO
RIDUZIONE CHIUSA DI LUSSAZIONE DELLA MANO E DELLE DITA DELLA MANO
MIOTOMIA
BORSOTOMIA
CHIRURGIA GENERALE
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DA STOMA ARTIFICIALE
ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
ASPORTAZIONE DELLE EMORROIDI
ASPORTAZIONE ENDOSCOPICA O DEMOLIZIONE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
BIOPSIA DELLA PARETE ADDOMINALE O DELL' OMBELICO
FISTULOTOMIA ANALE
LEGATURA DELLE EMORROIDI
REVISIONE DI CATETERE PERITONEALE
RIMOZIONE DI EMORROIDI TROMBIZZATE
SFINTEROTOMIA ANALE
INIEZIONE DI SOSTANZE SCLEROSANTI NELLE EMORROIDI
SUTURA DI FERITA CHIRURGICA
POSIZIONAMENTO DI SETONE PER FISTOLA PERIANALE
ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
ASPORTAZIONE DI POLIPO O ALTRA LESIONE DEL CANALE ANALE
Intervento per Sinus Pilonidalus sacrococcigeo
Asportazione di Verruche
Asportazione Condilomi
Incisione ascesso Perianale
Incisione ascesso Sacrococcigeo
Incisione ascesso Sottocutaneo
Asportazione di Epateliomi
Asportazione di Cisti Sebacee
Asportazione di Lipomi

CHIRURGIA PLASTICA/ESTETICA
<i>Sono ricomprese le prestazioni valutate afferenti al grado di rischio ASA2</i>
BLEFAROPLASTICA SUPERIORE
BLEFAROPLASTICA INFERIORE
CORREZIONE DI ASIMMETRIA MAMMARIA
LIPOASPIRAZIONE PURCHE' NON ECCEDENTI IL 20% DELLA SUPERFICIE CORPOREA TOTALE ED IL 3% DEL PESO CORPOREO
INSERIMENTO DI PROTESI SOTTOCUTANEE (mento, zigomi, natiche, polpacci)
AUTOINNESTO DI TESSUTO ADIPOSO AUTOLOGO (lipofilling)
MASTOPLASTICA ADDITIVA PROTESICA MONO E BILATERALE
MASTOPESSI
MASTOPESSI CON PROTESI
MASTOPLASTICA RIDUTTIVA
ADDOMINOPLASTICA
MINIADDOMINOPLASTICA
RINOPLASTICA
OTOPLASTICA

INNESTO CUTANEO, NAS
INNESTO DI CUTE A PIENO SPESSORE NELLA MANO
ALTRO INNESTO DI CUTE NELLA MANO
ALLESTIMENTO E PREPARAZIONE DI LEMBI PEDUNCOLATI
AVANZAMENTO DI LEMBO PEDUNCOLATO
TRASFERIMENTO DI LEMBO PEDUNCOLATO SULLA MANO
TRASFERIMENTO DI LEMBO PEDUNCOLATO IN ALTRE SEDI
REVISIONE DI LEMBO PEDUNCOLATO
CORREZIONE DI CICATRICE O BRIGLIA RETRATTILE DELLA CUTE
ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE DELLA MAMMELLA
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI TESSUTO DELLA MAMMELLA, NAS
ASPIRAZIONE DI TESSUTO SOTTOCUTANEO
INNESTO DI TESSUTO ADIPOSO IN ALTRE SEDI
AUTOTRAPIANTO FOLLICOLARE

4. E' inserito l'Allegato 4A come di seguito riportato

Decompressione del tunnel carpale
Legature e stripping di vene
Malattie vascolari periferiche, senza CC (eccetto urgenze)
Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC (eccetto ricoveri 0-1 giorno)
Interventi per ernia inguinale e femore, età > 17 anni senza CC (eccetto ricoveri 0-1 giorno)
Chirurgia plastica della pelle, del tessuto sottocutaneo, e della mammella
Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC
Interventi su testicolo non per neoplasie maligne, età > 17 anni
Ipertrofia prostatica benigna, senza CC
Interventi su vagina, cervice e vulva
Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione
Interventi sul piede
Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso senza CC
Malattie dei nervi cranici e periferici senza CC
Interventi per ernia, età < 18 anni (eccetto ricoveri 0-1 giorno)
Interventi sulla bocca, senza CC
Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età > 17 anni senza CC
Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC
Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica, senza CC
Malattie delle vie biliari, senza CC (eccetto urgenze)
Interventi sui tessuti molli senza CC
Interventi maggiori sul pollice o sulle articolazioni o altri interventi mano o polso con CC
Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni, senza CC
Artroscopia
Malattie del tessuto connettivo, senza CC
Affezioni mediche del dorso (eccetto urgenze)
Malattie dell'osso e artropatie specifiche, senza CC
Tendinite, miosite e borsite
Biopsia della mammella ed escissionale locale non per neoplasie maligne
Patologie non maligne della mammella
Malattie minori della pelle con CC
Malattie minori della pelle senza CC
Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC (eccetto urgenze)
Stenosi uretrale, età > 17 anni senza CC
Circoncisione età > 17 anni

Circoncisione età < 18 anni

Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza CC

Art. 8**Ulteriori disposizioni**

1. Tenuto conto dell'evoluzione scientifica e della necessità di integrare le prestazioni sanitarie erogabili, è consentita la modifica dell'elenco delle prestazioni, di cui al presente Regolamento regionale, con provvedimento di Giunta Regionale.

2. Le strutture sanitarie già autorizzate all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e che, in base alla modifica delle prestazioni erogabili per ciascun livello, transitano in un ambulatorio con organizzazione più complessa, non contribuiscono al raggiungimento del fabbisogno stabilito per il setting assistenziale di riferimento.

3. L'Allegato 2 B (REQUISITI DELLO STUDIO MEDICO DI CHIRURGIA AMBULATORIALE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 3, PUNTO 3.2 DELLA L.R. N. 9/2017 E DELL'AMBULATORIO MEDICO DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1, PUNTO 1.7.1 DELLA L.R. 9/2017) del REGOLAMENTO REGIONALE 20 agosto 2020, n. 15:

1. nel paragrafo "REQUISITI STRUTTURALI" aggiungere dopo le parole "Il locale chirurgico "le parole" o spazio aggiuntivo chirurgico devono essere dotati di" ossia la frase completa dell'emendamento è la seguente: "Il locale chirurgico o lo spazio aggiuntivo chirurgico devono essere dotati di (...);

2. nel paragrafo "REQUISITI AGGIUNTIVI" dopo le parole "Cabina audiometrica completa" le parole "o sistemi tecnologici alternativi equivalenti certificati".

3. L'Allegato 3 B (REQUISITI DI CUI ALL'AMBULATORIO CHIRURGICO DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1, PUNTO 1.6.1 DELLA L.R. 9/2017-

a) Paragrafo REQUISITI STRUTTURALI è eliminato dal paragrafo REQUISITI STRUTTURALI il seguente periodo: "Qualora la struttura sia autorizzata (alla realizzazione e successivamente all'esercizio) per erogare prestazioni riconducibili a più di una branca, l'utilizzo del medesimo locale per visite mediche può essere consentito per massimo 2 branche. Nel caso di utilizzo del medesimo locale per due branche, nell'autorizzazione all'esercizio dovranno essere stabiliti i giorni della settimana e/o le fasce lavorative in cui i medici specializzati nelle rispettive discipline di riferimento dovranno visitare" oppure di sostituirlo col seguente: "Qualora la struttura sia autorizzata (alla realizzazione e successivamente all'esercizio) per erogare prestazioni riconducibili a più di una branca, l'utilizzo del medesimo locale per visite mediche può essere consentito purché i locali e gli spazi siano correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate".

b) Paragrafo REQUISITI IMPIANTISTICI è eliminata la frase" in tutti i locali devono essere di regola assicurate l'illuminazione e la ventilazione naturali".

La Dirigente di Sezione
Antonella Caroli



ANTONELLA
CAROLI
10.11.2025
09:17:30 UTC

**REGIONE
PUGLIA****PRESA D'ATTO DELLA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA**

(Art. 15 co. 2 lett. f) Regolamento approvato con DGR 1855/2024)

In relazione alla proposta di deliberazione della Giunta regionale codice cifra ASM/DEL/2025/00005, avente ad oggetto: *Modifica e integrazione del regolamento regionale 20 agosto 2020, n. 15, recante: "Attuazione della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche"*:

si prende atto della clausola di non onerosità.



Roberto Massari
10.11.2025 10:56:10
GMT+01:00

**Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
Regina Stolfa**



Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 10/11/2025 13:58
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA